

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 12 aprile 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa - Esercito: Ricompensa al valor militare Pag. 1214

LEGGI E DECRETI

1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1773.

Adozione di un nuovo tipo di contrassegni di Stato per la identificazione dei recipienti contenenti liquori. Pag. 1214

1948

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1948, n. 239.

Norme integrative del decreto legislativo 22 maggio 1947, n. 623, concernente la proroga della durata del Comitato italiano petroli e la liquidazione dello stesso Pag. 1215

DECRETO LEGISLATIVO 11 marzo 1948, n. 240.

Miglioramenti economici al personale direttivo, insegnante ed educativo degli Istituti di istruzione e di educazione. Pag. 1216

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1948, n. 241.

Equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari Pag. 1217

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1948, n. 242.

Modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente l'istituzione del Consorzio per la zona industriale di Apuania Pag. 1219

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1948.

Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali Pag. 1221

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1948.

Composizione del Comitato di vigilanza per la liquidazione del Comitato italiano petroli Pag. 1222

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.

Autorizzazione al Credito commerciale, con sede in Cremona, a compiere operazioni di credito agrario d'esercizio in vari Comuni delle provincie di Milano, Cremona, Mantova e Pavia Pag. 1223

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.

Autorizzazione alla Banca popolare di Cavezzo, con sede in Cavezzo (Modena), a compiere operazioni di credito agrario d'esercizio nel territorio dei comuni di Cavezzo e S. Prospero (Modena) Pag. 1223

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.

Autorizzazione alla Banca piccolo credito valtellinese, con sede in Sondrio, a compiere operazioni di credito agrario d'esercizio nel territorio dei comuni di Ardenno, Campo-dolcino, Chiure e Livigno (Sondrio) Pag. 1223

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.

Autorizzazione alla Banca popolare Sant'Angelo, con sede in Licata (Agrigento), a compiere operazioni di credito agrario d'esercizio nel territorio del comune di Camastra (Agrigento) Pag. 1223

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1948.

Divieto alla ditta S.A.P.A. « Società Anonima Prodotti Alimentari », con sede in Torino, a trasformare i propri impianti conservieri di Rivoli (Torino) al fine di produrre marmellate, prodotti zuccherati, scatolette, ecc. Pag. 1224

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1948.

Revoca del decreto Ministeriale 26 gennaio 1948 riguardante il divieto alla ditta « Giuseppe Loser », con sede in Calizzano (Savona) ad allestire un impianto in Filattiera (Massa Carrara) Pag. 1224

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Revoca di trasferimento di notai Pag. 1224
Cessazione di notai dall'esercizio Pag. 1224

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1224

Autorizzazione al comune di Massa a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 Pag. 1224

Autorizzazione al comune di Campobasso a contrarre un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1224

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Serradifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 Pag. 1225

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria a contrarre un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1225

Autorizzazione al comune di Ragusa a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 Pag. 1225

Autorizzazione al comune di Siena a contrarre un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947 Pag. 1225

Autorizzazione al comune di Forlì a contrarre un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947 Pag. 1225

Autorizzazione al comune di Modena a contrarre un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1225

Autorizzazione al comune di Savona a contrarre un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1225

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura del Varaita (Cuneo) Pag. 1225

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di San Michele del Quarto (Venezia). Pag. 1225

Approvazione del piano di ricostruzione di Cesena (Forlì). Pag. 1225

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro Pag. 1225

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite Pag. 1226

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto Pag. 1227

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara Pag. 1227

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone Pag. 1229

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno Pag. 1228

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

*Decreto 15 marzo 1948
registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1948
registro Esercito n. 5, foglio n. 453.*

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

Alla CITTA' DI MILANO. — Nelle epiche « Cinque Giornate », insorgendo e scacciando dalle sue mura un esercito potentemente armato, dimostrò quanto valga contro la tirannide l'impeto popolare sorretto da sete inestinguibile di giustizia, di libertà, di indipendenza. Presente con i suoi martiri ed i suoi eroi nelle congiure mazziniane e nelle battaglie del primo Risorgimento, negli anni dal 1943 al 1945, pur mutilata ed insanguinata dalle offese belliche, oppose allo spietato nemico di ogni tempo, la fierezza e lo slancio di una implacabile lotta partigiana, nella quale fu prodiga del sangue dei suoi figli migliori, e lo travolse infine nell'insurrezione vittoriosa del 25 aprile 1945. Mirabile esempio di virtù civiche e guerriere che la Repubblica onora. — 18-22 marzo 1848 6 febbraio 1853 9 settembre 1943 25 aprile 1945.

(1613)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1773.

Adozione di un nuovo tipo di contrassegni di Stato per la identificazione dei recipienti contenenti liquori.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

Visto il regi decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo smercio dell'alcole di contrabbando, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353;

Visto il regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGATO

Art. 1.

I tipi di contrassegni di Stato, sia metallici che in fascette, previsti rispettivamente dal regio decreto-legge 1° giugno 1944, n. 179, e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 237, per l'identificazione dei recipienti contenenti liquori, sono sostituiti da quelli riportati in fac-simile nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

E' data facoltà all'Amministrazione finanziaria di continuare la distribuzione dei contrassegni di vecchio tipo fino ad esaurimento delle scorte.

Art. 3.

Le modificazioni alle caratteristiche ed ai prezzi dei contrassegni previsti dal presente decreto, che si riconoscessero utili in avvenire, saranno approvate con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1947

DE NICOLA







DE GASPERI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI







Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1948

Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 1. — FRASCA

Fac-simile del contrassegno di Stato da applicare
ai recipienti contenenti liquori



Fac-simile del contrassegno di Stato da applicare
ai recipienti contenenti liquori



DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1948, n. 239.

Norme integrative del decreto legislativo 22 maggio 1947, n. 623, concernente la proroga della durata del Comitato italiano petroli e la liquidazione dello stesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il commercio con l'estero;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 22 gennaio 1948:

Art. 1.

La liquidazione del Comitato italiano petroli disposta con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 maggio 1947, n. 623, avrà luogo secondo le disposizioni della sezione IV del capo secondo del titolo V del libro V del Codice civile, in quanto non siano incompatibili con le norme del decreto legislativo sopra citato e con quelle del presente decreto.

Art. 2.

La vigilanza sul Collegio dei liquidatori, prevista dall'art. 3 del citato decreto legislativo del 22 maggio 1947, n. 623, è esercitata per mezzo di un Comitato di

vigilanza composto di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, del tesoro e delle finanze, nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il commercio con l'estero.

Art. 3.

I componenti del Comitato di vigilanza assistono alle sedute del Collegio dei liquidatori e riferiscono ai Ministeri che esercitano la vigilanza gli eventuali rilievi concernenti la liquidazione, proponendo provvedimenti che ritengono opportuni in relazione ai rilievi stessi.

Art. 4.

Le deliberazioni del Collegio dei liquidatori che comportano variazioni patrimoniali, remissioni di crediti, rinunzie, transazioni e atti di alienazioni in genere, debbono essere precedute dal parere del Comitato di vigilanza.

Il Comitato di vigilanza ha facoltà di sospendere sino alla decisione dei Ministri cui è devoluta la vigilanza, l'esecuzione delle deliberazioni di cui al comma precedente qualora ritenga che possa derivarne pregiudizio agli interessi dell'ente.

Art. 5.

Il Comitato di vigilanza ed ogni suo membro possono sempre ispezionare i documenti della liquidazione ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al Collegio dei liquidatori.

Art. 6.

Il controllo contabile sugli atti della liquidazione è esercitato dal Collegio dei revisori dei conti, previsto nell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 138.

Art. 7.

Il Collegio dei liquidatori elegge fra i suoi membri il presidente, al quale spetta di convocare il Collegio stesso ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno due membri o dal Comitato istituito con l'art. 2.

Esso deve adunarsi almeno una volta al mese con l'intervento dei membri del Comitato predetto e del Collegio dei revisori per esaminare le direttive generali della gestione e per eventuali deliberazioni di particolare importanza.

Per il funzionamento del Collegio dei liquidatori valgono, in quanto applicabili, le norme previste per il funzionamento del Consiglio direttivo dallo statuto del Comitato italiano petroli, approvato con decreto Ministeriale del 10 febbraio 1947.

Art. 8.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data della nomina del Collegio dei liquidatori, deve provvedere:

- a) alla formazione dello stato attivo e passivo alla data del 1° luglio 1947;
- b) alla compilazione, con l'assistenza del Collegio dei revisori, del programma della liquidazione da sottoporre all'approvazione del Comitato istituito con l'articolo 2.

Nessuna determinazione in ordine a nuovi lavori di ricostruzione degli impianti petroliferi può essere presa prima della presentazione dello stato patrimoniale del programma di cui al comma precedente.

Art. 9.

Il Collegio dei liquidatori, soddisfatti i creditori, ne dà l'annuncio con avviso da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel termine di 15 giorni da tale pubblicazione ogni creditore che non si ritenga soddisfatto potrà rivolgere istanza al Ministero del tesoro per ottenere il pagamento di quanto ritiene dovutogli.

Detto Ministero, sentito il Comitato istituito con l'articolo 2, decide entro 30 giorni sulle richieste avanzate dandone comunicazione, oltre che all'interessato, al Collegio dei liquidatori.

Art. 10.

Entro trenta giorni dalla chiusura della liquidazione, il Collegio dei liquidatori presenta un rendiconto della propria gestione, accompagnato da una propria relazione illustrativa e dalle relazioni del Comitato istituito con l'art. 2 e del Collegio dei revisori dei conti, ai Ministri cui è devoluta la sorveglianza, i quali decidono sulla destinazione dei beni residuati e dell'avanzo finale della liquidazione.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI —
DEL VECCHIO — PELLA —
MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1948

Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 55. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 11 marzo 1948, n. 240.

Miglioramenti economici al personale direttivo, insegnante ed educativo degli Istituti di istruzione e di educazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1.

Ai professori di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado, nonché ai professori e al personale educativo di ruolo degli istituti di educazione, è corrisposta in aggiunta allo stipendio, una indennità di studio non computabile agli effetti della pensione, di L. 5000 mensili.

L'indennità di studio è corrisposta anche ai professori non di ruolo delle dette scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado, nonché ai professori non di ruolo degli educandati femminili, nella misura di L. 3000 mensili.

In nessun caso potrà essere percepita più di una indennità di studio.

Art. 2.

Oltre all'indennità di studio di cui all'art. 1, ai presidi o direttori delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica di ogni ordine e grado, nonché ai rettori e alle direttrici degli istituti di educazione, è corrisposta, in aggiunta allo stipendio, un'indennità di carica, non computabile agli effetti della pensione, nella misura di L. 6000 mensili per i capi d'istituto titolari di 1^a categoria, e per i direttori di conservatori di musica di 1^a classe e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica; di L. 5000 mensili per i capi di istituto titolari di 2^a categoria e per i direttori di conservatori di musica di 2^a classe, degli istituti e scuole d'arte; di L. 4000 mensili per i capi d'istituto incaricati e supplenti. Per i capi di istituto incaricati e supplenti l'indennità di carica sostituisce quella di cui all'art. 7 del regio decreto legislativo 1^o giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni, e quelle di cui all'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595.

In nessun caso potrà essere percepita più di una indennità di carica.

Art. 3.

In relazione all'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1947, n. 19, ai capi di istituto, ai vice-capi di istituto, agli insegnanti di quelle materie per le quali sono prescritte esercitazioni scritte o grafiche o esercitazioni di tirocinio negli istituti magistrali, nonché agli insegnanti che hanno cura di gabinetti o di biblioteche, sono assegnati compensi per lavoro straordinario in misura forfettaria ragguagliata ad un importo non superiore ad un quinto della corrispondente indennità di studio.

Art. 4.

Le indennità di cui agli articoli 1 e 2 decorrono dal 1^o gennaio 1948 e non sono dovute durante i periodi di aspettativa per motivi di famiglia e durante la sospensione dall'ufficio. Dalla stessa data decorrono i compensi di cui all'art. 3 i quali, peraltro, sono dovuti soltanto per i periodi di effettiva prestazione del servizio.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA —
DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1948

Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 70. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1948, n. 241.

Equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

Coloro che, successivamente all'8 settembre 1943, hanno partecipato, per un periodo di almeno tre mesi, ad operazioni della guerra di liberazione, nelle formazioni non regolari dipendenti dalle Forze armate italiane od alleate (« Maiella », « Modena », « Patrioti Apuani », « Pippo », « Ravenna », « Tigre »), sono equiparati, a tutti gli effetti, ai combattenti della guerra di liberazione impiegati in azioni di guerra.

La equiparazione di cui al comma precedente ha luogo anche per i componenti delle formazioni che, nelle condizioni ivi previste, abbiano partecipato alla guerra di liberazione in territorio estero, sempreché tale partecipazione risulti attestata dai Comandi delle Forze armate al seguito delle quali le formazioni stesse operarono.

Il periodo minimo di tre mesi, previsto nel primo comma, non è richiesto per i caduti, i mutilati e gli invalidi contemplati nel successivo art. 2, nonché per coloro che, facendo parte di dette formazioni, siano stati decorati al valor militare o feriti in combattimento.

La equiparazione di cui ai precedenti comma non ha effetto ai fini dell'adempimento degli obblighi di leva.

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, siano caduti nella guerra di liberazione sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai militari caduti in combattimento.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, siano restati mutilati od invalidi sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai mutilati ed agli invalidi di guerra.

Art. 3.

Per l'accertamento delle condizioni previste nei precedenti articoli è costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione composta:

di un presidente scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

di tre ufficiali in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a quello di tenente colonnello o corrispondente, appartenenti, rispettivamente, all'Esercito, alla Marina militare ed all'Aeronautica e designati dal Ministro per la difesa;

di due rappresentanti di ciascuna delle seguenti formazioni non regolari: « Maiella », « Modena », « Patrioti Apuani », « Pippo », « Ravenna », « Tigre ».

La Commissione è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la difesa.

Ai lavori della Commissione partecipano, di volta in volta, i rappresentanti delle sole formazioni da prendere in esame per l'accertamento delle condizioni previste nei precedenti articoli.

Qualora l'accertamento di dette condizioni riguardi persone aventi una delle qualifiche indicate nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ai lavori della Commissione può essere invitato a partecipare, con voto consultivo, un rappresentante dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia.

Art. 4.

La Commissione ha un segretario scelto tra i suoi membri ed un ufficio di segreteria costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All'ufficio di segreteria possono essere addetti dipendenti civili e militari dello Stato distaccati dalle rispettive Amministrazioni.

Art. 5.

Le domande per l'accertamento delle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Per coloro che nelle formazioni indicate all'art. 1 abbiano assolto incarichi di comando o di servizio, il trattamento economico è commisurato ai gradi dei militari aventi corrispondenti funzioni nelle formazioni dei reparti organici dei gruppi di combattimento dell'Esercito che operarono durante la guerra di liberazione. Detto trattamento non può essere superiore a quello inerente al grado di tenente colonnello.

Negli altri casi, il trattamento economico è commisurato al grado di soldato.

Per gli appartenenti alle Forze armate è fatto salvo, in ogni caso, il trattamento più favorevole.

Il grado militare cui deve essere commisurato il trattamento economico è stabilito dalla Commissione prevista dall'art. 3.

Art. 7.

Il trattamento di pensione di guerra in favore degli appartenenti alle formazioni indicate nell'art. 1 o delle loro famiglie è liquidato con le modalità stabilite dal decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 372.

La liquidazione avviene sulla base dei gradi militari cui, ai sensi del precedente articolo, è commisurato il trattamento economico.

Per gli appartenenti alle Forze armate, anche se in congedo, il trattamento di pensione di guerra è liquidato, se risulti più favorevole, sulla base del grado militare che essi rivestivano all'8 settembre 1943.

Le domande per la liquidazione del trattamento di pensione di guerra devono essere presentate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le pensioni indirette, ove la morte avvenga posteriormente, il termine decorre dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri dello stato civile del Comune dell'ultimo domicilio; ove si tratti di scomparsi, il termine stesso decorre dalla data in cui l'irreperibilità è constatata ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Chi lascia trascorrere più di un anno dalla data suddetta, senza presentare la domanda, non è ammesso a godere della pensione o dell'assegno che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Art. 8.

Per la liquidazione delle competenze indicate nell'articolo 6 e che eventualmente non siano state, in tutto od in parte, già corrisposte, gli interessati dovranno esibire l'attestato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 3 e fornire tutte le indicazioni per i necessari accertamenti di ufficio.

Ai fini della predetta liquidazione si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1946, n. 93.

Art. 9.

Per i caduti nella guerra di liberazione contemplati dall'art. 2, l'accertamento di tale qualità è fatto su domanda degli eredi, ai quali spettano le competenze indicate negli articoli precedenti.

Art. 10.

Le competenti Amministrazioni provvedono a regolare la posizione matricolare dei componenti delle formazioni di cui al presente decreto, in dipendenza della disposizione del primo comma dell'art. 1.

Art. 11.

Le disposizioni del decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 304, concernente il riconoscimento dei gradi militari ai partigiani combattenti, sono estese a favore di coloro che abbiano tenuto il comando effettivo delle formazioni indicate nell'art. 1 od abbiano fatto parte dei rispettivi comandi.

Il riconoscimento del grado militare nella categoria del congedo può essere richiesto per il medesimo grado cui sia stato commisurato il trattamento economico, secondo le disposizioni dell'art. 6.

Per gli appartenenti alle Forze armate, il riconoscimento dei gradi militari ha luogo nelle Armi, nei Corpi o nei Servizi delle Forze armate di provenienza. Per coloro che non appartengono alle Forze armate, detto riconoscimento ha luogo nell'Esercito.

Art. 12.

Il parere previsto dal primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 304, è espresso dalla Commissione di cui all'art. 3 del presente decreto.

Il riconoscimento dei gradi militari è effettuato da una Commissione nominata dal Ministro per la difesa e composta:

di un ufficiale generale in servizio permanente effettivo, con funzioni di presidente;

di un colonnello dell'Esercito, di un colonnello dell'Aeronautica e di un ufficiale di grado corrispondente della Marina militare;

di due rappresentanti di ciascuna delle formazioni indicate nell'art. 3.

Ai lavori della Commissione intervengono, di volta in volta, i rappresentanti delle sole formazioni interessate.

Art. 13.

Le proposte per la concessione ai componenti delle formazioni indicate nell'art. 1 di promozioni od avanzamenti per merito di guerra o di trasferimenti per merito di guerra nelle categorie degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa, nonché le proposte per il conferimento di decorazioni al valore in favore dei componenti di dette formazioni sono preventivamente esaminate dalla Commissione prevista dall'art. 3.

Per l'ulteriore corso di dette proposte si applicano le vigenti disposizioni relative alle Forze armate.

Art. 14.

Chiunque, avendo avuto un incarico di comando in una delle formazioni indicate nell'art. 1, attesta falsamente in certificati od altri documenti, l'appartenenza di taluno alla formazione stessa è punito ai sensi dell'art. 480 del Codice penale, ma la pena è aumentata.

Chiunque, fuori del caso di cui al primo comma, attesta comunque falsamente l'altrui appartenenza ad una delle formazioni indicate nell'art. 1, al fine di fargli riconoscere i benefici previsti dal presente decreto, è punito ai sensi dell'art. 483 del Codice penale, ma la pena è aumentata.

Chiunque, senza aver concorso nella falsità, fa uso di documenti attestanti falsamente la propria partecipazione alla guerra di liberazione nelle condizioni previste dall'art. 1, è punito ai sensi dell'art. 489 del Codice penale, ma la pena è aumentata.

La pena è ulteriormente aumentata se i fatti di cui al comma precedenti sono commessi a scopo di lucro.

Art. 15.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, al bilancio dello Stato le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI —
GRASSI — SCELBA —
DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1948

Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 56. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1948, n. 242.

Modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente l'istituzione del Consorzio per la zona industriale di Apuania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici e per i trasporti;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948;

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, è modificato come segue:

« E' istituito un consorzio per la zona industriale apuana. Esso ha lo scopo di promuovere le iniziative pubbliche e private per l'incremento, il completamento e per il perfezionamento della zona industriale, di promuovere lo studio e l'esecuzione delle opere pubbliche necessarie per l'impianto e l'esercizio delle industrie della zona, di coordinare le iniziative, gli investimenti, i piani urbanistici e di distribuzione del lavoro e di svolgere ogni altra attività che possa essere utile per l'interesse della zona industriale ».

Art. 2.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere che, nel perimetro della zona industriale, sono necessarie per la costruzione ed esercizio di stabilimenti industriali, per le istituzioni di protezione sociale, e in generale per le opere di pubblica utilizzazione.

Il consorzio può chiedere l'espropriazione per pubblica utilità delle aree edificabili, e dei fabbricati e impianti industriali oggi esistenti che alla data in cui entrerà in vigore il presente decreto siano da oltre tre mesi non utilizzate o rimasti inattivi nonché dei fabbricati e impianti industriali oggi esistenti che, suc-

cessivamente alla data predetta, rimangono inutilizzati o inattivi per oltre sei mesi, per causa imputabile al proprietario o all'imprenditore.

L'espropriazione è chiesta dal consorzio previa deliberazione del Consiglio del consorzio.

Sono esclusi dalla espropriazione i beni appartenenti al Demanio dello Stato.

Art. 3.

Nella stima degli stabilimenti da espropriare si procederà secondo i criteri indicati nei commi seguenti.

I terreni sono stimati al valore venale che essi hanno al tempo della espropriazione, astrazione fatta dalla loro destinazione industriale e senza tener conto di qualsiasi incremento di valore che si sia verificato o che possa verificarsi, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche costruite e progettate nella città di Massa, Carrara e Montignoso e in particolare della creazione della zona industriale.

Il muro di cinta, gli edifici ad uso di abitazione ed ufficio e i fabbricati ad uso industriale e le relative pertinenze sono stimati per il valore di ricostruzione, secondo il prezzo corrente sul mercato al tempo della domanda di espropriazione.

Dal valore così determinato è detratto il costo delle riparazioni da eseguire per rimettere gli immobili nello stato in cui si trovavano prima delle distruzioni causate dagli eventi bellici.

All'importo determinato secondo le disposizioni dei due commi precedenti è applicato un coefficiente di svalutazione variabile tra il 50 e il 75 per cento, a seconda del maggiore o minore grado di utilizzazione di cui il complesso da espropriare è suscettibile.

Per la risoluzione dei contratti di locazione cagionati dalle espropriazioni nè il locante, nè il locatario hanno diritto ad indennità.

Art. 4.

Il presidente del consorzio pubblica l'elenco dei beni da espropriare, indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Prefetto, su richiesta del presidente, ordina il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti e in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito pronuncia espropriazione, autorizzando l'occupazione di essi.

Per quanto non previsto rimangono in vigore le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 5.

Gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, e l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, sono abrogati.

Le disposizioni degli articoli 2 a 4 del presente decreto si osservano anche per le espropriazioni per le quali il consorzio abbia fatto istanza ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, e alle occupazioni previste nel secondo comma dello stesso art. 8.

Le occupazioni possono essere completate anche oltre i termini indicati nel citato articolo del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, salva l'osservanza della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni di pubblica utilità.

Art. 6.

L'agevolazione tributaria disposta con l'art. 5 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, ha effetto fino al 31 luglio 1956.

Ferma la disposizione del secondo comma dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, per gli stabilimenti attualmente stabiliti nella zona, che siano ampliati o trasformati entro il 31 dicembre 1956, non sarà apportato aumento per un decennio, in considerazione di tali ampliamenti o trasformazioni, agli accertamenti stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile.

Art. 7.

Le imposte di registro e di trascrizione sugli atti previsti dall'art. 8 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, sostituito dall'articolo unico del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 112, sono stabilite nella misura fissa di L. 100 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Le normali imposte di registro e di trascrizione sono ridotte a metà a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1951 per il primo trasferimento di stabilimenti siti nel perimetro della zona industriale, semprechè concorrano le seguenti condizioni:

1) che detti stabilimenti siano inattivi almeno da due anni e tale circostanza risulti da dichiarazione dei contraenti contestuale all'atto, comprovata dal certificato del competente Ufficio tecnico erariale;

2) che gli acquirenti s'impegnino, pure contestualmente, a riattivare detti stabilimenti entro il termine di sei mesi dalla data del trasferimento ed a mantenerli in attività per almeno tre anni da quella della riattivazione.

Se alcuna delle condizioni di cui al n. 2) non venga osservata, l'amministrazione finanziaria ha diritto di percepire le imposte nella misura normale ed una soprattassa pari alle imposte stesse.

Ai contratti di appalto stipulati entro il 31 dicembre 1951 per lavori di costruzione, riparazione, ampliamento e trasformazione di stabilimenti compresi nel perimetro della zona industriale si applica l'imposta di registro nella misura fissa di L. 100.

Restano in ogni caso salvi gli emolumenti ai conservatori di registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli uffici immobiliari stessi e agli uffici del registro.

Art. 8.

Fino al 31 dicembre 1951 è esente dall'imposta generale sull'entrata l'acquisto:

1) dei materiali impiegati per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione degli stabilimenti della zona industriale, effettuato dal proprietario degli stabilimenti stessi o dall'appaltatore, nel caso che i lavori siano eseguiti in appalto;

2) dei macchinari destinati all'installazione permanente negli stabilimenti predetti, effettuata dalle persone di cui al n. 1).

Art. 9.

La spesa di lire cento milioni prevista nell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, è elevata a lire centocinquanta milioni.

La maggior somma di lire cinquanta milioni, sarà iscritta nello stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-1949.

L'esecuzione delle spese e dei lavori indicati nel primo comma dell'art. 10 predetto ha luogo sul programma predisposto dal consorzio e approvato dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'industria e del commercio.

Art. 10.

L'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« Alle spese di funzionamento degli uffici del consorzio si provvede mediante:

1) un contributo annuo a carico di ogni impresa ammessa ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale sulla base dell'imposta camerale accertata o accertabile;

2) un contributo a carico degli enti consorziati, sulla base dell'importo dei contributi ad essi dovuti.

Le aliquote dei contributi sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per le finanze, su proposta del Consiglio del consorzio.

L'accertamento a carico degli obbligati è fatto dal Consiglio.

Entro trenta giorni dalla sua notifica è ammesso ricorso al Ministro per l'industria e il commercio.

Se non sia stato fatto ricorso o se il ricorso è stato respinto, il contributo è riscosso con la procedura e privilegi stabiliti per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. L'ingiunzione è emessa dal presidente del consorzio ».

Art. 11.

L'art. 10 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, numero 1266, richiamato in vigore con l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, è modificato come segue:

« L'energia elettrica occorrente negli stabilimenti della zona industriale è fornita dalle Ferrovie dello Stato fino ad una potenza di 24.000 kw.

Il massimo predetto sarà aumentato a 28.000 kw. entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, e a 32.000 kw. entro l'anno successivo a tale data.

L'obbligo delle Ferrovie dello Stato cessa il 31 dicembre 1956 ».

Art. 12.

L'agevolazione ferroviaria prevista dall'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, richiamato in vigore con l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, ha effetto fino al 31 dicembre 1956.

Tuttavia, per le spedizioni percorrenti fino a 260 km., la distanza tassabile normale è diminuita della metà, e per quelle percorrenti oltre i 260 km., di 130 km.

Art. 13.

Le disposizioni degli articoli 2 a 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, non si applicano alla costruzione e all'attuazione di nuovi stabilimenti industriali nella zona apuana, alla costruzione, alla riattivazione, alla trasformazione e all'ampliamento degli stabilimenti nella zona stessa.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI —
SCELBA — GRASSI — EINAUDI
— PELLA — DEL VECCHIO —
TURINI — CORBELLINI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1948

Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 69. — VENTURA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1948.

Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46; Considerata la necessità di ricostituire i normali organi di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni interessate;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti dello Stato, ritenute più rappresentative a carattere nazionale;

Vista la designazione effettuata dal personale dell'Ente predetto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali:

Rappresentanti delle amministrazioni pubbliche:

prof. dott. Camillo Mezzacapo, referendario della Corte dei conti, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dott. Francesco Simeone, direttore generale e dottor Giacomo Bruno, direttore generale, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dott. Gaetano Balducci, ragioniere generale dello Stato, e dott. Francesco Pallottino, direttore generale, per il Ministero del tesoro;

dott. Luigi Cesari, ispettore generale medico, per l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Iscritti all'Ente:

Cesare Pilia, Aldo Pochintesta, Edmondo Barbera, Ernesto Monteforte, Vincenzo Pinto, Eugenio Ferri, Pietro Stallone, Michele Colopinto.

Rappresentante del personale dell'Ente:

dott. Adalberto Montalti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1948

DE NICOLA

FANFANI — DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 254

(1628)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1948.

Composizione del Comitato di vigilanza per la liquidazione del Comitato italiano petroli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
PER LE FINANZE
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 138, riguardante la costituzione del Comitato italiano petroli;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 maggio 1947, n. 623, riguardante la proroga della durata del Comitato italiano petroli fino al 30 giugno 1947 e la liquidazione dello stesso;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 239, recante norme integrative al decreto legislativo 22 maggio 1947, n. 623;

Decreta:

Il Comitato di vigilanza per la liquidazione del Comitato italiano petroli, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 239, è composto come segue:

avv. Miliani Riccardo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio, con funzioni di presidente;

dott. Barlassina Biagio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Rumboldt Tito, in rappresentanza del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1948

Il Ministro per l'industria e commercio

TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro

DEL VECCHIO

Il Ministro per le finanze

PELLA

Il Ministro per il commercio con l'estero

MERZAGORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1948
Registro n. 2, foglio n. 335. — BRUNO

(1698)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.

Autorizzazione al Credito commerciale, con sede in Cremona, a compiere operazioni di credito agrario d'esercizio in vari Comuni delle provincie di Milano, Cremona, Mantova e Pavia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda del Credito commerciale, con sede in Cremona;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Credito commerciale, con sede in Cremona, già facoltizzato con decreto del Capo del Governo del 20 luglio 1936, a compiere in alcuni Comuni delle provincie di Bergamo, Brescia, Mantova, Milano e Pavia, dove la Banca è insediata con proprie dipendenze, operazioni di credito agrario di esercizio, previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, è ora autorizzato ad eseguire le anzidette operazioni di credito agrario anche nel territorio dei seguenti comuni:

Marudo, Graffignana, Borgo San Giovanni, Lodi Vecchio, Montanaso Lombardo, Boffalora d'Adda, Corte Palasio (in provincia di Milano);

Bagnolo Cremasco, Bordolano, Casalmorano, Dovere, Monte Cremasco, Offanengo, Torlino, Vaiano Cremasco, Castelveverde, Pieve d'Olmì e Trigolo (in provincia di Cremona);

Casalmoro, Mariana, San Giorgio di Mantova (frazione del comune di Mantova), Porto Mantovano, Virgilio, Castellucchio e Marcaria (in provincia di Mantova);

Albuzzano, Copiano, Filighera, Linarolo, Vistarino, Badia Pavese, Monticelli Pavese, Genzone, Gerenzago, Inverno, Spessa, Zerbo, Battuda, Bereguardo, Bornasco, Carbonara al Ticino, Cura Caripignano, Giussago, Lardirago, Marcignago, Marzano, Rognano, Roncaro, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Sommo, Torre d'Isola, Travacò Siccomario, Valle Salimbene, Trovo, Vellezzo Bellini, Villanova d'Ardenghi, Zerbolo, Certosa di Pavia (in provincia di Pavia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1517)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.

Autorizzazione alla Banca popolare di Cavezzo, con sede in Cavezzo (Modena), a compiere operazioni di credito agrario d'esercizio nel territorio dei comuni di Cavezzo e S. Prospero (Modena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda della Banca popolare di Cavezzo, con sede in Cavezzo (Modena);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Cavezzo, con sede in Cavezzo (Modena), è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Cavezzo e San Prospero, dove la Banca è insediata, rispettivamente con la sede e con una filiale, operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e le condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1514)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.

Autorizzazione alla Banca piccolo credito valtellinese, con sede in Sondrio, a compiere operazioni di credito agrario d'esercizio nel territorio dei comuni di Ardenno, Campodolcino, Chiuro e Livigno (Sondrio).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda della Banca piccolo credito valtellinese, con sede in Sondrio;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca piccolo credito valtellinese, con sede in Sondrio, è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Ardenno, Campodolcino, Chiuro, Livigno, dove la Banca è insediata con proprie dipendenze, operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1515)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.

Autorizzazione alla Banca popolare Sant'Angelo, con sede in Licata (Agrigento), a compiere operazioni di credito agrario d'esercizio nel territorio del comune di Camastra (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509; approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda della Banca popolare Sant'Angelo, con sede in Licata (Agrigento);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare Sant'Angelo, con sede in Licata (Agrigento), è autorizzata a compiere nel territorio del comune di Camastra, dove la Banca è insediata con propria dipendenza, operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1516)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1948.

Divieto alla ditta S.A.P.A. « Società Anonima Prodotti Alimentari », con sede in Torino, a trasformare i propri impianti conservieri di Rivoli (Torino) al fine di produrre marmellate, prodotti zuccherati, scatolame, ecc.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto Part. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e successive modificazioni e proroghe;

Viste le denunce presentate dalla ditta S.A.P.A. « Società Anonima Prodotti Alimentari », con sede in Torino, per trasformare i propri impianti conservieri di Rivoli (Torino), frazione Cascina Vica, al fine di produrre marmellate, prodotti zuccherati, polveri effervescenti, conserve di pomodoro, carne in scatola, scatolame di latta e droghe in polvere;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale;

Decreta:

Alla ditta S.A.P.A. « Società Anonima Prodotti Alimentari », con sede in Torino, è vietato trasformare i propri impianti conservieri di Rivoli (Torino), frazione Cascina Vica, al fine di produrre marmellate, prodotti zuccherati, polveri effervescenti, conserve di pomodoro, carne in scatola, scatolame di latta e droghe in polvere.

Roma, addì 26 marzo 1948

Il Ministro: TREMELLONI

(1512)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1948.

Revoca del decreto Ministeriale 26 gennaio 1948 riguardante il divieto alla ditta « Giuseppe Loser », con sede in Calizzano (Savona) ad allestire un impianto in Filattiera (Massa Carrara).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e successive modificazioni e proroghe;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1948, con il quale alla ditta « Giuseppe Loser », con sede in Calizzano (Savona), è stato vietato di allestire, in Filattiera (Massa Carrara) un impianto per la produzione di estratti tannici dal legno di castagno;

Vista l'istanza della ditta, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

È revocato il decreto Ministeriale 26 gennaio 1948, che vieta alla ditta « Giuseppe Loser », con sede in Calizzano (Savona) di allestire, in Filattiera (Massa Carrara), un impianto per la produzione di estratti tannici.

Roma, addì 4 aprile 1948

Il Ministro: TREMELLONI

(1633)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 6 aprile 1948, è revocato il decreto Ministeriale 29 febbraio 1948, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Campisi Francesco da Sciacca a Palermo ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Sciacca.

(1689)

Con decreto Ministeriale del 6 aprile 1948, è revocato il decreto Ministeriale 6 ottobre 1947, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Celli Lorenzo nel comune di Padova e, pertanto, lo stesso notaio è reintegrato nella precedente sede di Biccari, distretto notarile di Foggia, per continuare ad esercitarvi in soprannumero le funzioni notarili, come da autorizzazione concessagli con decreto Ministeriale 28 settembre 1944.

(1690)

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Bellotti Domenico, residente nel comune di Ponte San Pietro, distretto notarile di Bergamo, 15 aprile 1948;

Musenga Giovanni, residente nel comune di Campobasso, 28 aprile 1948;

Zepponi Ulderico, residente nel comune di San Remo, distretto notarile di Imperia, 2 aprile 1948.

(1691)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 20 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 101, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lanciano (Chieti), di un mutuo di L. 538.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1429)

Autorizzazione al comune di Massa a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Massa, e autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale, n. 3338 del 28 gennaio 1948; importo L. 35.266.660.

(1438)

Autorizzazione al comune di Campobasso a contrarre un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Campobasso, è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3559 del 28 gennaio 1948; importo L. 2.100.000.

(1439)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Serradifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 354, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Serradifalco (Caltanissetta), di un mutuo di L. 212.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1431)

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria a contrarre un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Reggio Calabria, è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4122 del 10 febbraio 1948; importo L. 5.540.000.

(1432)

Autorizzazione al comune di Ragusa a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Ragusa, è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3997 del 10 febbraio 1948; importo L. 6.000.000.

(1433)

Autorizzazione al comune di Siena a contrarre un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Siena, è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4097 del 10 febbraio 1948; importo L. 1.200.000.

(1434)

Autorizzazione al comune di Forlì a contrarre un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Forlì, è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3968 del 17 febbraio 1948; importo L. 3.200.000.

(1435)

Autorizzazione al comune di Modena a contrarre un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Modena, è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3701 del 30 gennaio 1948; importo L. 8.040.000.

(1436)

Autorizzazione al comune di Savona a contrarre un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Savona, è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4096 del 16 febbraio 1948; importo L. 10.400.000.

(1437)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura del Varaita (Cuneo)

La zona del Varaita (Cuneo), della estensione di ettari 527 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

dal ponte sul Varaita lungo la provinciale da Saluzzo ad Alba fino alla progressiva 8600; da qui si segue il confine est dei mappali 33, 32, 31, 41, del foglio XXVI del comune di Savigliano per giungere alla cascina Rigrasso; strada vicinale Rigrasso; strada vicinale di Canapale Gerbosa; da qui per una linea ideale che sfiora la cascina Riforano sfocia nella strada comunale di Monasterolo Savigliano seguendola fino al confine verso levante della proprietà Morelli di Popolo seguendo l'estremo ovest dei mappali 220, 219, 12 fino alla vicinale di S. Anna e proseguendo lungo i confini dei mappali 16, 18, 19, 6, 27 sfociando nella bealera del Molino che segue fino all'incrocio della carreggiata che porta alla cascina Pra Piovonotto fino all'incontro della strada vicinale di S. Chiaffredo. Ad angolo retto ritorna verso ovest seguendo i mappali 109, 106 del foglio XXIII del comune di Scarnafigi; segue la bealera Salina raggiungendo la strada vicinale della Abbaiotta; a sud segue i confini dei mappali 99, 108, 110, 121, 124 fino all'incontro del torrente Varaita la cui sponda delimita il confine della zona.

(1532)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di San Michelè del Quarto (Venezia)

E' disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, dell'immobile distinto in catasto del comune censuario di San Michele del Quarto con il mappale n. 54 del foglio XII, indicato nello schizzo planimetrico del luglio 1943 dell'Ufficio tecnico erariale di Venezia.

(1555)

Approvazione del piano di ricostruzione di Cesena (Forlì)

Con decreto Ministeriale 27 marzo 1948, previa decisione sulle opposizioni presentate, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e con le modifiche indicate nelle premesse del decreto Ministeriale medesimo, il piano di ricostruzione dell'abitato di Cesena (Forlì), vistato in due planimetrie in scala 1:2000, assegnandosi il termine di due anni per l'esecuzione del piano stesso, a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(1554)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª pubblicazione).

Avviso n. 45

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % 1949, serie A, n. 1607, di L. 1000 di capitale nominale intestato a Berrino Angela fu Filippo, n. 1608, di L. 1000 di capitale nominale intestato a Berrino Emma fu Filippo, domiciliata a Varazze col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome delle suddette titolari.

Roma, addì 3 febbraio 1948

(546)

Il direttore generale: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

(3ª pubblicazione).

Elenco n. 5.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, prelevate le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Liro
P. Naz. 4,50 %	11777	Istituto educativo di S. Sebastiano, Panicale (Perugia) .	22,50
P. Naz. 5 %	39234	Come sopra	80 —
P. R. 3,50 % (1934)	78978	Bevilacqua Teresina di Emilio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Nicastro (Catanzaro)	700 —
Id.	197527	Bevilacqua Teresina fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Morelli Concetta fu Ferdinando, vedova di Bevilacqua Emilio, dom. in Nicastro (Catanzaro)	1.050 —
Id.	296307 (nuda proprietà)	Prato Renato di Arnaldo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Perugia, con usufrutto a Prato Arnaldo di Giovanni	700 —
Id.	474425 (c. s.)	Come sopra	700 —
Id.	436942	Francia Russo fu Enrico, dom. a Fivizzano (Massa Carrara), ipotecata	35 —
Id.	521875 (nuda proprietà)	Widmer Adele fu Federico ved. Lucchini, dom. a Milano, con usufrutto a Oldani Angelo-Giovanni fu Luigi, dom. a Milano	1.050 —
Id.	356602	De Paula Almerinda di Eduardo moglie di De Rosatis Mario fu Francescantonio, dom. a Morra Irpino (Avellino), vincolata	2.100 —
Id.	506571	Della Torre Gian Giacomo fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Piccinelli Giuditta vedova Della Torre, dom. a Trescore Balucario (Bergamo).	210 —
Rendita 5 % (1935)	31709	Come sopra	1.535 —
Id.	172139	Origo Emilio Gianfranco fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Podestà Guglielmina fu Felicce vedova Origo, dom. a Genova	1.605 —
Id.	172141	Come sopra	980 —
Rendita 5 %	176335	De Longis Fulvio Ugo fu Ugo, minore sotto la patria potestà della madre Parisella Rosa	70 —
Cons. 3,50 % (1906)	773604 (nuda proprietà)	Figli nascituri di Berlingieri Roberto fu Federico, domiciliato in Napoli, con usufrutto a Berlingieri Roberto	3.360 —
P. R. 3,50 % (1934)	35237 (c. s.)	Come sopra	3.318 —
Id.	251708	Fondazione Associazione nazionale artiglieria da montagna, Sezione di Torino	350 —
Rendita 5 %	145570	Fondazione Artiglieri alpini del gruppo Susa caduti per la conquista dell'Impero	450 —
Cons. 3,50 % (1906)	189780	Cappella della Madonna della Misericordia, in Pacentro .	122,50
Id.	524161	Opera pia Monte di pietà, in Pacentro	122,50
Id.	665196	Come sopra	105 —
Id.	712094	Come sopra	70 —
Id.	405839	Congregazione di carità di Pacentro	1.575 —
Id.	123435	Cappella della Madonna delle Grazie, in Pacentro	45,50

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	49070	Monte del pegni sotto il titolo di San Leopardo e San Giuseppe del comune di Pacentro	217 —
Id.	283049	Asilo d'infanzia del comune di Pacentro	3,50
Id.	130784	Cappella del 3° Ordine, in Pacentro	14 —
P. R. 3,50 % (1934)	3392	Opera pia Madonna della Misericordia, in Pacentro	38,50
Id.	3391	Opera pia Terz'Ordine, Pacentro	17,50
Cons. 3,50 % (1902)	13744	Opera pia Madonna della Misericordia, in Pacentro	70 —
Id.	13745	O. P. Monte del pegni, in Pacentro	339,50
Id.	13746	O. P. San Marco Evangelista, in Pacentro	31,50
Id.	13747	O. P. Terz'Ordine, in Pacentro	21 —
Id.	18436	Come sopra	21 —
Id.	18437	Come sopra	28 —
Id.	18438	Opera pia Madonna della Misericordia, in Pacentro	17,50
Cons. 4,50 %	23897	Asilo infantile del comune di Pacentro	21 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 2 dicembre 1947

Il direttore generale: DR LIGUORO

(5143)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Grosseto in data 26 giugno 1947, n. 9750, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto, è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Italo Antonucci, vice prefetto;

Componenti:

dott. Paolo Sammartino, medico provinciale;

prof. dott. Gaetano Mascia, libero docente in clinica ostetrica e direttore dell'ospedale di Grosseto;

prof. dott. Mario Bassi, libero docente di patologia medica;

dott. Livio Bartolini, medico condotto;

Segretario:

dott. Giuseppe Giaccone.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 febbraio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1625)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pescara, in data 2 luglio 1947, n. 9812, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara, è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Vincenzo D'Ambrosio, vice prefetto;

Componenti:

dott. Pasquale Franco, medico provinciale;
 prof. dott. Renato Paolini, libero docente in patologia medica, primario dell'ospedale civile di Pescara;
 prof. dott. Giuseppe Scollo, docente in clinica e chirurgia e primario chirurgo dell'ospedale civile di Pescara;
 dott. Tommaso Baroni, medico condotto;

Segretario:

dott. Francesco Serra.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 febbraio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1580)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone.

• L'ALTO COMMISSARIO
 PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
 Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
 Visto il decreto del Prefetto di Frosinone in data 30 giugno 1947, n. 17203, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone, è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Gino Cortese, vice prefetto;

Componenti:

dott. Carmine Calvanese, medico provinciale;
 dott. Achille Pisa, specializzato in ostetricia;
 dott. Erminio Mazzetti, specializzato in ostetricia;
 Celestina Mazzoni, ostetrica condotta;

Segretario:

dott. Giuseppe Giacone.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 marzo 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1586)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno.

L'ALTO COMMISSARIO
 PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
 Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Belluno in data 12 giugno 1947, n. 6610, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno, è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Giovanni Zampaglione, vice prefetto;

Componenti:

dott. Carmelo Balistreri, medico provinciale;
 prof. dott. Antonio Donzian, primario del reparto ostetrico dell'ospedale di Belluno;
 prof. Giorgio Petta, primario titolare del reparto chirurgico ed ostetrico dell'ospedale civile di Feltre;
 Carmela Collodel, ostetrica condotta;

Segretario:

dott. Arnaldo Casuccio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 febbraio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1584)